



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Deliberazione n. 46
In data 18/03/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE BIENNALE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA, DEPOSITO E CUSTODIA DI VEICOLI A NORMA DELL'ART. 159 DEL CODICE DELLA STRADA E DELLE ALTRE LEGGI CHE REGOLANO LA MATERIA - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI AI SENSI DEGLI ARTT. 159 E 251 DEL D.LVO 30 APRILE 1992, N. 285 ED ART 397 DEL D.P.R. 16 DICEMBRE 1992, N. 495.

L'anno 2021, addì 18, del mese di Marzo, alle ore 17:00 nella residenza Municipale, su convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza.
Eseguito l'appello, risultano presenti e visivamente identificati:

Cognome e Nome	Carica di	Presente/Assente
Codognotto Pasqualino	Sindaco	Presente
Carrer Gianni	Vice Sindaco	Presente
Arduini Annalisa	Assessore	Presente
De Bortoli Elena	Assessore	Presente
Scodeller Sandro	Assessore	Presente
Cassan Cristina	Assessore	Presente

N. Presenti 6 N. Assenti 0

Assiste alla seduta la dott.ssa Tamara Plozzer, Segretario Generale del Comune.
Il Sig. Codognotto Pasqualino, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE BIENNALE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA, DEPOSITO E CUSTODIA DI VEICOLI A NORMA DELL'ART. 159 DEL CODICE DELLA STRADA E DELLE ALTRE LEGGI CHE REGOLANO LA MATERIA - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI AI SENSI DEGLI ARTT. 159 E 251 DEL D.LVO 30 APRILE 1992, N. 285 ED ART 397 DEL D.P.R. 16 DICEMBRE 1992, N. 495.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

1. L'Amministrazione Comunale deve assicurare il servizio di rimozione, custodia e restituzione dei veicoli in sosta irregolare ai sensi dell'art. 159 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e dell'art. 354 del d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" per l'osservanza delle norme previste in materia di sosta irregolare e per garantire una libera e sicura circolazione veicolare;
2. La sanzione amministrativa accessoria della rimozione dei veicoli, di cui all'art. 159 del codice della strada, è disposta nell'ambito del territorio di competenza del Distretto Polizia Locale Veneto Est dal Corpo di Polizia Locale, in quanto organo di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
3. Con decreto 04 settembre 1998, n. 401 "Regolamento recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli e massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione", il Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici ha approvato il regolamento recante le norme per la definizione delle tariffe che devono essere applicate dai soggetti concessionari del servizio di rimozione dei veicoli, di cui all'art. 354, comma 1 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", per le operazioni relative ed il massimale della polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso i terzi per i veicoli adibiti alla rimozione;
4. In virtù di quanto disposto dall'art. 2, c. 2, del Decreto 04 settembre 1998, n. 401 sopra citato i veicoli possono essere rimossi, altresì, ancorché regolarmente parcheggiati, nei casi in cui sussistano urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità e in tali circostanze nulla è dovuto dai proprietari degli stessi;
5. Il Comune di San Michele al Tagliamento non possiede né operatori, né mezzi e neppure depositerie idonee per effettuare la rimozione, il trasporto e la custodia dei veicoli, si ritiene necessario affidare tale servizio in concessione ad un'impresa esperta in detta attività;

Considerato che la controprestazione della concessione del servizio richiesto consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio medesimo, senza alcun onere economico a carico dell'Amministrazione comunale;

Atteso che occorre, con delibera di Giunta Comunale:

1. provvedere all'approvazione delle tariffe di rimozione dei veicoli, secondo le previsioni di cui all'art. 397, comma 4, del, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";
2. definire l'affidamento del servizio in concessione avvalendosi della facoltà di rinnovo

Preso atto che le tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli sono riportate dal D.M. 04 settembre 1998, n. 401 (pubblicato in G.U. in data 23.11.1998, n. 204) e che a tali importi devono essere aggiornati all'inizio di ogni anno, in misura non superiore all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

Preso atto che sulla base della normativa vigente le tariffe di rimozione risultano essere le seguenti:

1. Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t:

Diritto di chiamata	€ 14,39
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	€ 21,58
Indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo d'intervento e, quindi, al luogo di deposito) €/Km	€ 3,09

--	--

2. Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t:

Diritto di chiamata	€ 17,98
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	€ 35,97
Indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo d'intervento e, quindi, al luogo di deposito) €/Km	€ 3,59

3. Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t:

Saranno applicate le tariffe del punto 2. aumentate del 10% per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 t della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere.

Preso altresì atto che:

1. è data facoltà agli Enti concedenti il servizio di rimozione dei veicoli, di prevedere una variazione in aumento o in diminuzione di ogni singola voce tariffaria, non superiore al 20% di quella stabilita dal citato decreto, a fronte di particolari situazioni temporali ed ambientali, alla densità di traffico, alla dislocazione delle depositerie ed alla variazione della popolazione presente nel territorio interessato e che l'Ente intende avvalersi di tale facoltà al fine di disciplinare, rimodulandole al ribasso, le sole tariffe per la rimozione di velocipedi, ciclomotori e motoveicoli, i quali, in assenza di tale provvedimento, rimarrebbero assoggettati alle tariffe previste per i veicoli di massa a pieno carico fino a 1,5 t.;
2. le tariffe di rimozione e custodia sopra richiamate non si applicano ai veicoli oggetto di sequestro o fermo amministrativo (SIVES) ed alle procedure di rinvenimento, avvio al recupero/smaltimento dei veicoli fuori uso, rinvenuti abbandonati dagli organi di polizia stradale. Per i veicoli sottoposti a sequestro penale si rinvia alle tariffe previste dal D.M. 02.09.2006, n.265;
3. per le operazioni di rimozione e custodia dei veicoli in esito a sinistri stradali è previsto l'intervento del concessionario del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, già individuato con separata procedura dall'Amministrazione comunale, richiamando altresì integralmente la circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/2/52841/101/20/21/4 del 13.05.2002 nonché il disposto dell'art. 2028 del codice civile per sottolineare che, in questa materia, l'operatore di polizia stradale svolge un'attività di gestione di affari altrui, necessitata, che "[...] esonera da qualsiasi obbligo di carattere economico gli operatori di polizia e l'Amministrazione dalla quale essi dipendono [...]";

Atteso che il valore dell'affidamento in concessione del servizio di rimozione, per il biennio 2021 – 2022 è stimabile in € 30.000,00 IVA inclusa (229 veicoli rimossi nel biennio per una stima forfetaria al rialzo di circa € 130,00 a veicolo), corrispondente ad € 24.590,17 IVA esclusa;

Precisato inoltre che:

1. L'Amministrazione Comunale non percepisce introiti dall'attività di rimozione o custodia dei veicoli e la concessione di tale servizio non comporta oneri a carico dell'Amministrazione;
2. I proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe, individuate dalla deliberazione della Giunta Comunale, sono introitati integralmente ed esclusivamente dal concessionario del servizio, nell'ambito del rapporto contrattuale che intercorre direttamente con il trasgressore (conducente) e/o proprietario del veicolo rimosso/custodito;
3. L'Amministrazione Comunale è soggetto terzo, totalmente estraneo al rapporto contrattuale che intercorre esclusivamente tra il concessionario del servizio ed il trasgressore (conducente) del veicolo oggetto di rimozione e/o custodia ed il proprietario del veicolo medesimo;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione delle entrate;

Ritenuto necessario:

1. approvare le allegate tariffe (ALLEGATO 1) per la rimozione e per la custodia, unitamente alle relative note esplicative e parametri di differenziazione, per l'applicazione da parte del soggetto concessionario del servizio di rimozione dei veicoli, per le tutte le operazioni relative, salve eventuali offerte al ribasso in esito alla

- procedura di concessione;
2. incaricare il Dirigente della Polizia Locale affinché curi i successivi adempimenti relativi alla procedura di concessione del servizio in oggetto, senza oneri a carico dell'Ente comunale, Ente proprietario delle strade sulle quali sarà esercitato il servizio in concessione, approvando altresì il capitolato d'oneri per la concessione del servizio di rimozione veicoli, recante le condizioni che devono essere applicate dai soggetti concessionari del servizio rimozione veicoli, di cui all'art. 354, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, per le operazioni relative ed i massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione;

Visti:

- gli artt. 159 e 215 del Codice della Strada e gli artt. 354, 355 e 397 del Regolamento d'Esecuzione;
- il D.M. 04 settembre 1998 n. 401 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 19.12.2001, n. 480;

Dato atto dell'acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", come risulta dalle sottoscrizioni in calce alla proposta stessa;

Visti l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. n. 34/2020, aggiunto dalla legge di conversione n. 77/2020, che ha fissato al 31.01.2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali e il successivo decreto del 13.1.2021 del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, che ha ulteriormente differito detto termine al 31.3.2021;

Dato atto che, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 da parte del Consiglio Comunale, e comunque entro il termine su richiamato, il Comune di San Michele al Tagliamento si trova in regime di esercizio provvisorio;

Richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 3 del 23.02.2021, avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2021-2023 (ART. 170, COMMA 1, D.LGS. 267/2000)";
- la deliberazione consiliare n. 4 del 23.02.2021, avente ad oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE";

Richiamata altresì:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 23.02.2021, avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) – PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023;

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento competente ad adottare i pareri non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, rispettivamente, del dirigente del Comando di Polizia Locale e del dirigente del Settore Economico Finanziario, espressi in ottemperanza all'art 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 48 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti favorevoli unanimi, resi per appello nominale;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati:

1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento le allegate tariffe (ALLEGATO 1), depositate in atti, per la rimozione e per la custodia, unitamente alle relative note esplicative e parametri di differenziazione, per l'applicazione da parte del soggetto concessionario del servizio di rimozione dei veicoli, per le tutte le operazioni relative, salve eventuali offerte al ribasso in esito alla procedura di concessione;
2. di incaricare il Dirigente della Polizia Locale affinché curi i successivi adempimenti relativi alla procedura di concessione del servizio in oggetto, senza oneri a carico dell'Ente comunale, Ente proprietario delle strade sulle quali sarà esercitato il servizio in concessione, approvando altresì il capitolato d'oneri per la concessione del servizio di rimozione veicoli, recante le condizioni che devono essere applicate dai soggetti concessionari del servizio rimozione veicoli, di cui all'art. 354, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, per le

operazioni relative ed i massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione.;

3. di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

Con separata votazione, favorevole ed unanime, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Nucleo Amministrativo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE BIENNALE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA, DEPOSITO E CUSTODIA DI VEICOLI A NORMA DELL'ART. 159 DEL CODICE DELLA STRADA E DELLE ALTRE LEGGI CHE REGOLANO LA MATERIA - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI AI SENSI DEGLI ARTT. 159 E 251 DEL D.LVO 30 APRILE 1992, N. 285 ED ART 397 DEL D.P.R. 16 DICEMBRE 1992, N. 495.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
18/02/2021

Il Dirigente del Settore
DOTT. WILLIAM CREMASCO

Nucleo Amministrativo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE BIENNALE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA, DEPOSITO E CUSTODIA DI VEICOLI A NORMA DELL'ART. 159 DEL CODICE DELLA STRADA E DELLE ALTRE LEGGI CHE REGOLANO LA MATERIA - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI AI SENSI DEGLI ARTT. 159 E 251 DEL D.LVO 30 APRILE 1992, N. 285 ED ART 397 DEL D.P.R. 16 DICEMBRE 1992, N. 495.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
18/03/2021

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
dott. Luca Villotta

Il presente verbale di deliberazione in data 18/03/2021 n.46 viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO

Codognotto Pasqualino

IL Segretario GENERALE

Plozzer Dott.ssa Tamara

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Plozzer Tamara

CODICE FISCALE: TINIT-PLZTMR73H70E473H

DATA FIRMA: 22/03/2021 14:17:19

IMPRONTA: 653038623261616533326463656438633032323038633938363436303938386635333530333437